



**COMUNE DI BEINASCO**  
**Città Metropolitana di Torino**

---

Piazza Vittorio Alfieri 7 – 10092 BEINASCO (TO)  
tel. 01139891 – fax 0113989382  
P.E.C.: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)

**DETERMINAZIONE**  
**del Funzionario Responsabile del**  
**SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E DEGLI ORGANI**

**N. 547 del 23 ottobre 2024**

---

**OGGETTO: Rinnovo di n. 14 caselle P.E.C. a disposizione dei Consiglieri Comunali. Affidamento diretto alla società Aruba S.p.A. mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - CIG B3E74B09EA**

---

## IL FUNZIONARIO

Premesso che il Comune di Beinasco è titolare di n. 16 caselle P.E.C., fornite dalla società Aruba S.p.A., che vengono messe a disposizione di ciascun Consigliere Comunale e che vengono utilizzate per l'invio di comunicazioni istituzionali ai consiglieri stessi.

Rilevato che:

- in data 10 novembre 2024 scadranno n. 14 caselle P.E.C. e, pertanto, occorre provvedere al loro rinnovo;
- le caselle P.E.C. sono di tipo standard da 1 GB e hanno un costo di rinnovo, per un anno, pari a Euro 9,90= oltre I.V.A., ciascuna.

Richiamati:

- l'articolo 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
- gli articoli 21 e 25 del predetto decreto dispongono che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzino le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 26;
- il parere n. 2196 del 27 luglio 2023 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato l'obbligatorietà di utilizzo dei sistemi di negoziazione elettronici anche per gli affidamenti di importo inferiore a Euro 5.000,00=;
- l'articolo 49, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale è possibile derogare al principio della rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00= Euro.

Considerato che l'articolo 1, comma 512, della Legge 208/2015 stabilisce che le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Rilevato che la società Aruba S.p.A consente l'acquisto di voucher sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del valore di Euro 100,00= ciascuno, da utilizzare per l'attivazione/rinnovo dei servizi necessari, cui è associato un apposito codice CIG; nel caso in cui l'importo dei voucher dovesse eccedere il valore del servizio da acquistare, l'importo residuo potrà essere utilizzato per successivi acquisti, utilizzando lo stesso codice CIG.

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 con riferimento a quanto disposto dall'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
- si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

Ritenuto, pertanto, di affidare alla società Aruba S.p.A. il rinnovo, per la durata di 1 anno, di n. 14 caselle P.E.C. standard da 1 GB, per un costo complessivo pari a Euro 169,09=, mediante l'acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di n. 2 voucher del valore di Euro 100,00=, codice prodotto **ARUBADOM\_100**.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non rivestano un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2 del D.Lgs n. 36/2023 per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Richiamato il provvedimento n. 13 del 30.4.2024 con il quale il Dirigente dell'Area dei Servizi alla Persona, conferendo l'incarico di Posizione di Elevata Qualificazione, ha assegnato alla sottoscritta funzioni e competenze, tra cui l'assunzione di determinazioni del settore sulla base delle direttive dirigenziali e con il limite della soglia comunitaria in caso di appalti pubblici.

#### **DETERMINA**

1. di affidare, per i motivi indicati in narrativa, ad Aruba S.p.A., con sede a Ponte San Pietro (BG), via San Clemente 53, il rinnovo di n. 14 caselle P.E.C. standard (1 GB), per la durata di un anno decorrente dal 10 novembre 2024 e per un valore complessivo pari a Euro 169,09=, mediante l'acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di n. 2 voucher del valore di Euro 100,00=, codice prodotto **ARUBADOM\_100**, CIG **B3E74B09EA**;
2. di dare atto che la spesa complessiva di **Euro 200,00=**, derivante dal presente provvedimento, trova copertura nell'impegno n. 2024/303, assunto con determinazione del funzionario n. 733 del 29 dicembre 2023;
3. di stabilire che:

- 3.1 il pagamento per il servizio affidato verrà effettuato su conto corrente a seguito di presentazione di regolare fattura, da emettersi esclusivamente in forma elettronica utilizzando il codice univoco di fatturazione **V3SDZ4**;
- 3.2 l'affidatario dovrà impegnarsi ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.8.2010, n. 136;
- 3.3 l'affidatario dovrà dichiarare di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010;
- 3.4 l'affidatario dovrà assumersi l'obbligo di inserire nella fattura relativa alla suddetta fornitura il **CIG B3E74B09EA**, in mancanza del quale il Comune di Beinasco non potrà procedere al pagamento, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89;
- 4 di dare atto che le suddette condizioni risultano già approvate dalla ditta affidataria con l'adesione alle "Condizioni generali del contratto relative alla prestazione di servizi" allegate al bando "Servizi" del MEPA;
- 5 di stabilire che l'affidatario dovrà sottoscrivere il codice di comportamento del Comune di Beinasco, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 30 dicembre 2022, e il Patto di integrità, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 30 dicembre 2022;
- 6 di stabilire che il contratto in argomento si intenderà perfezionato con l'effettuazione dell'Ordine diretto di Acquisto, da parte dell'Amministrazione Comunale, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- 7 di precisare che, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento di importo inferiore a Euro 40.000,00=, l'operatore economico ha attestato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;
- 8 che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni dell'operatore economico nel caso in cui la presente determinazione venga estratta sulla base del sorteggio a campione individuato con le modalità predeterminate dall'Amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione ad ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
- 9 di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione "Bandi di gara e contratti", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Y:\Segreteria Generale\caposegreteria\A1\_CONSIGLIO COMUNALE\Acquisto caselle PEC consiglieri comunali+Altri acquisti Presidenza\Determine acquisto\_rinnovo caselle PEC\VERDETFUNZ.RTF

**IL FUNZIONARIO  
CRICENTI ARIANNA \***

\* Documento informatico firmato digitalmente in data 23 ottobre 2024 ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.